



Circolare informativa n. 10 del 31 marzo 2020

INDENNITA' A SOSTEGNO DEL REDDITO (600 euro) chiarimenti e procedure

Divulgata la circolare INPS n. 49 del 30.03.2020 che individua i beneficiari delle **indennità di 600 euro** introdotte dal Decreto "Cura Italia".

Quando è possibile far richiesta dell'indennità?

A partire dal 1^a aprile 2020.

Chi può beneficiare di tale indennità?

- **Liberi professionisti**, titolari di partita IVA attiva alla data del 23.02.2020, compresi i **partecipanti agli studi associati o società semplici** con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata;
- **Collaboratori coordinati e continuativi** con rapporto attivo al 23.02.2020 iscritti alla Gestione separata;
- Lavoratori autonomi **iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO** (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- **Imprenditori agricoli professionali** iscritti alla gestione autonoma agricola (IAP);
- Coadiuvanti e coadiutori **artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome**;
- **Soci di società di persone o di capitali iscritti alle Gestioni dell'Inps** (ad esempio IVS). L'indennità non spetta alla società;
- **Agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'Enasarco**;
- **Lavoratori stagionali** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente;
- **Operai agricoli a tempo determinato** (compresi **piccoli coloni e compartecipanti familiari**) purché abbiano svolto nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo;
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

Detti soggetti non devono

- essere titolari di pensione
- essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie
- essere titolari di indennità relativa all'APE sociale
- essere titolari di assegno ordinario di invalidità
- percepire reddito di cittadinanza

Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

A quanto ammonta tale indennità?

Per il mese di marzo 2020 è fissata ad euro 600 e viene erogata direttamente dall'INPS.

Tale indennità è tassata ai fini dei redditi?

No, non concorre alla formazione del reddito.

Di cosa necessito per presentare la domanda di indennità?

La domanda online va presentata in via telematica all'INPS attraverso il portale web.

Per accedere al portale web occorre disporre alternativamente di:

- a) PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- b) SPID di livello 2 o superiore;
- c) Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- d) Carta nazionale dei servizi (CNS)

Per chi non disponesse di una delle suddette quattro credenziali, l'INPS ha chiarito che è possibile far richiesta di tale indennità anche semplicemente disponendo della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuta via sms o email subito dopo la relativa richiesta del PIN all'interno del portale

<https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>

(vds punti 1, 2, 3 del nostro Vademecum inviato via mail il 23.03.2020).

L'INPS fa sapere anche che l'indennità potrà essere richiesta, alternativamente al portale web, tramite il servizio di Contact Center integrato (al numero verde 803 164): in questo caso, si dovrà comunicare all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Si attende l'attivazione del servizio da parte dell'INPS.

Cumulabilità e compatibilità: precisazioni

- Le indennità nel loro complesso, rivolte a tutta la platea di beneficiari, sono compatibili e cumulabili con le somme derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale entro 5.000 euro annui.
- L'indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.
- L'indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASPI.